

CIRCOLARE N. 19

LICEO SCIENTIFICO E LICEO
DELLE SCIENZE UMANE
"R. POLITI" - AGRIGENTO
Prot. 0016686 del 11/09/2025
VII (Uscita)

Al personale Docente
Al DSGA
Al Personale collaboratore scolastico
Agli Alunni
Ai genitori
Al sito web
Al registro elettronico

**OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA – GESTIONE UNITARIA E MISURE ORGANIZZATIVE PERMANENTI -
A. S. 2025-2026**

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico e di assicurare modalità di rapporto corrette, efficaci e coerenti, all'interno dell'Istituto, mantenendo l'ambiente ordinato e sicuro, si riportano le misure organizzative relative alla vigilanza degli alunni e si richiama la responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili

L'obbligo di vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno - ad opera di docenti e di collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola, e quindi al momento dell'ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino al tempo dell'uscita e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche durante l'attesa autorizzata dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, negli spazi comuni e nelle pertinenze, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia causato dal comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate; essa è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (ripreso parzialmente nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave (ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave).

Il docente/collaboratore scolastico può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo - in base alla gravità dell'infortunio - può avere anche rilevanza penale. Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: *“L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori: pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato”* (Sez. I sentenza n° 172 del 24/09/1984).

L'art. 44 comma 7 del CCNL 2019-2021 ribadisce obbligo di vigilanza sui minori in particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

MISURE ORGANIZZATIVE PERMANENTI RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Quanto riportato sopra, riconduce alla necessità di una scrupolosa osservanza delle misure organizzative appresso indicate, come già anticipato durante la riunione del CdD del 09/09/2025 e del personale Ata del 10/09/2025, unitamente al DSGA:

PERSONALE DOCENTE E ATA

L'ingresso ordinato nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e collaboratore scolastico addetto, secondo ordine di servizio da parte del DSGA, e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità.

Sosta studenti in ingresso /spazi individuati

Gli studenti in ingresso sostano nello spazio individuato dell'atrio antistante l'edificio centrale (tutte le sedi) dalle ore 7.30 fino alle ore 8.10; in concomitanza con condizioni meteo avverse gli alunni attendono all'interno dell'atrio del piano terra (tutte le sedi); in questo periodo, vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio individuati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenendo conto delle direttive del dirigente scolastico.”

INGRESSO/USCITA

All'inizio dell'attività ciascun collaboratore scolastico presta la dovuta vigilanza sugli alunni, nei rispettivi piani, vigilando anche sugli alunni in transito da un piano all'altro fino all'entrata nelle proprie aule.

Al termine di ogni turno di attività presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio, nei rispettivi piani, vigileranno sugli alunni in transito da un piano all'altro fino all'uscita dall'edificio e dal limite di pertinenza della scuola.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni, anche sotto la vigilanza dei docenti di turno, deve avvenire per piani in modo ordinato e senza determinare confusione.

All'ingresso degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni.

In caso di assenza o di ritardo di un insegnante si dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente: la vigilanza degli alunni è demandata, in attesa dell'arrivo del docente/supplente, al personale collaboratore scolastico che si avvale (cioè ricerca), per quanto possibile, della collaborazione di un docente delle classi viciniori e che ha cura di avvisare sollecitamente l'Ufficio di Vicepresidenza cui è delegato il compito di provvedere tempestivamente alla sostituzione del collega assente.

I docenti sono responsabili in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari di ampliamento dell'O.F. o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche e nel periodo della ricreazione ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. Durante il periodo della ricreazione i docenti vigilano sull'intera classe ovvero negli spazi esterni individuati e assegnati con turni di vigilanza. Il periodo della ricreazione fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Analogamente il collaboratore scolastico vigila negli spazi comuni ovvero negli spazi esterni individuati e assegnati con turni di vigilanza dal DSGA.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno/due alunni/i per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. Nel caso l'alunno/due alunni ritardi/ritardino il docente allerta il collaboratore scolastico al piano per l'immediato rientro in classe.

Se un docente deve per un tempo limitato e necessario allontanarsi motivatamente dalla propria classe deve avvisare un collaboratore scolastico affinché vigili momentaneamente sulla classe. Solo in presenza di un collaboratore scolastico in classe il docente può allontanarsi.

CAMBIO DELL'ORA

Lo spostamento del docente da una classe all'altra, nel cambio d'ora, dovrà essere effettuato con tempestività e in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

IN PARTICOLARE:

il docente che ha terminato l'orario di servizio non può abbandonare la classe, ma attende il collega che subentra; nel caso in cui per gravi oggettivi e documentati motivi non possa attendere l'arrivo del collega è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico;

il docente che inizia il servizio nelle ore successive alla 1^a ora, ovvero che ha avuto un'ora "libera", garantisce la propria presenza fuori dall'aula, al momento del suono della campanella; in caso di cambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) ove possibile, il professore affida la classe al docente di sostegno se presente nel CdC, in attesa che arrivi il docente in servizio l'ora successiva. In altri casi il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico ovvero segnalare sia la necessità di raggiungere l'altra classe sia il ritardo di altro collega.

In nessun caso il docente omette di vigilare sugli alunni a lui assegnati.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente presso l'Ufficio di Vicepresidenza eventuali anomalie. Ogni anomalia è trattata dal CdC competente, chiamato tempestivamente ad adottare azioni che abbiano finalità educativa e tesa al ripristino di corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula al laboratorio/palestra e viceversa). Le classi effettueranno tutti gli spostamenti sempre accompagnati dal docente che, nella organizzazione del lavoro, dovrà tenere conto di tale impegno.

ALUNNI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEI DOCENTI

E' obbligo del personale scolastico comunicare agli studenti le circolari in cui si chiede di dare notizia, in particolare per:

- variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- eventuali scioperi del personale scolastico

pertanto di ciascuna disposizione di servizio, trasmessa dall'Ufficio di Vicepresidenza con almeno 24 h di anticipo (e solo in casi eccezionali in orario pomeridiano per la mattina successiva), si darà comunicazione agli alunni e per loro tramite alle famiglie, annotando la comunicazione della modifica dell'orario sul giornale di classe.

VISITE GUIDATE

Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli alunni, in modo particolare e in tempi dilatati, dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, incaricati dal D.S. Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie. L'insegnante, cui spetta impartire agli alunni chiare norme di sicurezza, e di comportamento, inoltre, risponde dei danni causati dall'alunno a sé stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori.

USCITA DALLA SCUOLA, AL TERMINE DELLE LEZIONI

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

PERIODO INTERCORRENTE TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE.

La mera vigilanza, ove gli studenti chiedessero di rimanere in Istituto, è garantita tramite l'individuazione di personale docente (uff. presidenza) e Ata (da parte del DSGA, secondo direttive del d.s.) in misura adeguata al numero degli studenti e negli spazi individuati. E' fatto divieto agli studenti permanere nelle loro classi ovvero sostare in spazi non consentiti dell'Istituto.

INTERVENTI DEI DOCENTI SUGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

Ogni docente ha il diritto e il dovere di intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, qualora si verificano situazioni di potenziale rischio o in caso di comportamenti scorretti.

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE

Non è consentito allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni per motivi disciplinari, perché verrebbe meno la necessaria vigilanza.

Non è consentito far uscire gli studenti dall'aula per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale).

Per questa necessità i professori si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico

PERSONALE ATA

Il CCNL del comparto scuola 2019-2021 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA attribuendo ai collaboratori scolastici "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA ovvero dalle disposizioni di servizio del DSGA.

I collaboratori scolastici concorrono inoltre alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

I collaboratori scolastici sono tenuti:

- ad essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- a comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; in tale evenienza assicurano la mera

vigilanza fino all'arrivo del docente;

- a vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli e i cambi d'ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- a riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza validi motivi sostano nei corridoi, segnalando al docente dell'ora il singolo alunno, affinché il docente provveda ad intervenire;
- ad accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate;
- a sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- ad impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente docente dell'ora il singolo alunno, affinché il docente provveda ad intervenire;
- ad impedire che persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione sono tenuti a:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- sorvegliare l'ordinato flusso nei corridoi all'ingresso/all'uscita e nell'uso dei servizi igienici;
- controllare che gli studenti non si spostino in piano diverso rispetto alla classe

COMUNITÀ EDUCANTE DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SC. UMANE "R. POLITI"

E' obbligo del personale scolastico, docenti e ATA quale parte della COMUNITÀ EDUCANTE DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SC. UMANE "R. POLITI":

- conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate;
- conoscere la normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, macchinari, strumenti, edifici, etc.;
- osservare e fare osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico;

Le presenti disposizioni permanenti, oltreché alla pubblicazione sul sito web d'istituto, sono affidate alla lettura mediante continuativa esposizione nella bacheca del registro elettronico.

Il personale docente e Ata segnala tempestivamente all'ufficio di presidenza ogni situazione di mancato rispetto del regolamento d'Istituto e delle disposizioni organizzative impartite.

Ai docenti, fatta salva la libertà di insegnamento, si chiede di creare in classe momenti educativi di riflessione su responsabilità e doveri di ciascuno, sul valore del dialogo e sull'importanza della responsabilità personale e del rispetto reciproco. Tale azione educativa viene puntualmente riportata sul giornale di classe.

Nel restare disponibili a eventuali e ulteriori chiarimenti, e aperti ad accogliere costruttive e percorribili piste di miglioramento, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs .n. 39/1993



Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Stem
Liceo Scientifico Biomedico
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Artistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scienze Umane Socio Economico

